

gente finanziario determini regolarmente la ricchezza imponibile, e se faccia bene a tassare il contribuente per quella maggior somma per cui si ricorre.

Per tutti questi motivi, signori, io raccomando l'adozione dell'articolo 12, come è stato proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Piolti.

**PIOLTI-DE BIANCHI.** Ho domandato la parola per rispondere ad un argomento, messo innanzi prima dall'onorevole Minghetti, quindi dall'onorevole ministro delle finanze, come un argomento vitale, direi quasi invincibile, per decidere la questione.

L'argomento è questo:

Si dice: alla prima Commissione, a quella comunale o consorziale, può dirigersi il solo contribuente, mentre alla seconda, dopo l'approvazione dell'emendamento Tozzoli, possono dirigersi tanto l'agente fiscale, quanto il contribuente: dunque il contribuente ha due gradi di giurisdizione, e l'agente fiscale ne ha uno solo; dunque non uguaglianza di trattamento e prevalenza di favori al contribuente sull'agente fiscale. Questo è il grande argomento.

Ma, io osservo, perchè si accorda al solo contribuente di dirigersi alla Commissione comunale e consorziale? Per l'unico motivo che è il solo che possa dirigersi a quella Commissione. Infatti, come potrebbe l'agente fiscale ricorrere alla Commissione comunale e consorziale?

Se da una parte si ammettessero le schede, se dall'altra si ammettessero le dichiarazioni dell'agente, e poi si facesse facoltà di ricorrere contro le decisioni dell'agente e non quella d'impugnare le schede, allora vi sarebbe la differenza di trattamento.

Ma finchè non vi sarà altro elemento contro cui ricorrere che l'operato dell'agente, di necessità si dovrà ammettere al reclamo soltanto il contribuente. Infatti contro chi potrebbe reclamare l'agente fiscale innanzi alle Commissioni comunali e consorziali? Volete forse che l'agente reclami contro se medesimo e contro il proprio operato? Dunque questo è un argomento che assolutamente non regge, è un argomento che cade, perchè cade nell'assurdo. Dunque soltanto quando l'agente ha pronunziato, il contribuente può ricorrere dinanzi alla Commissione locale o consorziale.

Ma, si dice, dopo possono andare innanzi alla Commissione provinciale. Benissimo; ma se in questa Commissione provinciale deve di necessità prevalere l'elemento del fisco e delle tasse, essa pronunzierà sempre nel senso dell'agente. E questo dico non già perchè diffidi, come lamentava poc' anzi l'onorevole ministro, perchè io non divido questa diffidenza contro l'autorità fiscale, che è generata dall'idea che l'agente operi nell'interesse di un ente Governo, che sia diverso dall'ente nazione. No, signori, l'ente Governo e l'ente nazione sono identici. Ciascuno è tenuto a rappresentare e a compiere il suo dovere, e nel compierlo ciascun

ha le virtù e le debolezze della propria posizione, e quindi è naturale che l'agente fiscale nella sua posizione procuri di favorire l'interesse della nazione. Perciò è necessario che al disopra di esso ci sia un giudizio imparziale, un'autorità che non rappresenti esclusivamente l'interesse delle finanze, e che non rappresenti solamente l'interesse del contribuente, ma che per la sua natura trovi questi elementi equilibrati in modo da applicare la legge con giustizia.

Questo concetto è tanto vero che nessuno nè il Ministero, nè la Commissione hanno mai proposto, nè forse mai pensato di comporre la Commissione esclusivamente di funzionari dello Stato. E perchè questo? Perchè ci trovava la necessità di ammettervi l'equilibrio da me accennato. Ma se voi fate in modo che l'equilibrio svanisca di fatto, come è avvenuto il più delle volte, allora non avete raggiunto lo scopo; per raggiungerlo è necessario che l'equilibrio sia reale. E vi riuscirete ogni qual volta darete la prevalenza alla parte elettiva della Commissione, ed affiderete l'elezione ad un'autorità pregiata ed influente quali sono i Consigli e le deputazioni provinciali, il cui interesse non è in conflitto nè col nazionale, nè con quello dei contribuenti, ma coincide coll'uno o coll'altro sotto diversi punti di vista, come ho creduto di dimostrarvi poc' anzi.

Perciò sostengo il mio emendamento, perchè lo credo vitale alla legge.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non intendo entrare nel merito. La Commissione ed il Ministero concordano, nello spirito almeno, se non nelle parole, dell'emendamento proposto dall'onorevole Di San Donato, cioè che si aumenti il numero dei componenti la Commissione. Perchè non siano turbate le proporzioni nella composizione della Commissione, è necessario che la determinazione di questo aumento sia studiata in relazione a tutto l'articolo 12, quale è proposto; epperò io troverei opportuno, che la Commissione elaborasse la nuova dizione a darsi all'articolo 12, e la proponesse alla Camera nella tornata di domani.

**PRESIDENTE.** Era quello che aveva proposto il presidente.

**DI SAN DONATO.** La Commissione per bocca del suo relatore aveva accettato quest'aumento.

**PRESIDENTE.** È verissimo: la Commissione aveva accettato l'aumento, ma aveva dichiarato d'accettarlo in massima, soggiungendo di riservarsi poi a proporre il modo.

In sostanza le conclusioni della Commissione, se ho ben inteso, son queste:

Quanto all'accrescere il numero dei componenti la Commissione provinciale d'appello, in massima è d'accordo, e quanto al modo si riservava di proporlo nella seduta di domani.

Rispetto poi all'attribuire al Consiglio provinciale, anzi che alla deputazione, la facoltà di eleggere i com-